

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA - NAPOLI**

**Ricorre**

**PER Dott.ri :**

**Cioce Alessia**, nata ad Aversa il 15.08.1985, cod. fiscale CCILSS85M55A512Q,  
**Diana Maria**, nata a Caserta il 07.4.1981, cod. fiscale DNIMRA81D47B963M,  
**Argenziano Emilia Rita**, nata a Albano Laziale il 17.04.1953 cod. fiscale  
RGNMRT53D57A132W, **Di Giuda Teresita**, nata a Caracas (VE) il 15.10.1953  
cod.fiscale DGGTST53R55Z614G , **Mascaro Silvia**, nata a Salerno il 3.04.1964,  
cod. Fiscale MSCSLV64D43H703W , **Vivacqua Enrica**, nata a Salerno il  
13.06.1985 cod. fiscale VVCNRC85H53A509Q, **Perrone Angela** nata a  
Salerno il 16.05.1979, cod. fiscale PRRNGL79E56H703X, **Perrone Claudia**  
nata a Salerno il 04.10.1980 cod. fiscale PRRCLD80R44H703E, **Sabatino Carla**  
nata a Salerno il 10.04.1978 cod. fiscale STBCRL78D50H703N, **Pizza Cosimo**  
nato ad Agropoli il 16.08.1949 cod. fiscale PZZCSM49M16A091J, **Somma**  
**Rocco** nato a Salerno l'1.07.1966, cod. fiscale SMMRCC66L01H703S,  
**Pellecchia Luisanna**, nata a Salerno il 4.03.1954 cod. fiscale  
PLLLNN54C44H703Y , **Falco Antonia**, nata ad Avellino il 12.04.1983 cod.  
fiscale FLCNTN83D52A509M , **D'Onghia Giuseppina** nata a Taranto  
l'11.02.1961, cod. fiscale DNGGPP61B51L049N , **Senatore Vincenzo** nato a  
Nocera Inferiore il 3.04.1977 cod. fiscale SNTVCN77D03F912S , **Somma Rosa**  
nata a Villaricca (NA) il 21.11.1959 cod. fiscale SMMRSO59S61G309D, **Pirozzi**  
**Maria** nata a Villaricca (NA) il 09.02.1965 cod. fiscale PRZMRA65B49G309M,  
**Bianco Giuseppe**, nato a Villaricca (NA) il 13.02.1980, cod. fiscale  
BNCGPP80G13G309Z, **Ammendola Aida** nata a Napoli il 23.05.1969 , cod

fiscale MMNDAI69E63F839A, **De Siena Vincenzo** nato a Sarno il 28.05.1982, cod. fiscale DSNVCN82E28I438S, **Gargano Tiziana** nata a Salerno il 24.02.1980, cod fiscale GRGTZN80B64H703L , **Prisco Maria** nata a Napoli il 17.05.1984, cod. fiscale PRSMRA84E57F839Y, **Terracciano Tommaso** nato a Marigliano il 3.08.1981 cod. fiscale TRTMS81M03, **Aversano Giovanni** nato a Caserta il 15.05.1983 cod. fiscale VRSGNN83E15B963C, **Romano Irene** nata a Pomigliano D' Arco il 27.02.1977 cod. fiscale RMNRNI77B67G812H , **Menna Eugenio**, nato a Cimitile (NA) il 10.04.1964 cod. fiscale MNNGNE64D10C697W, **Galasso Giovanna**, nata a Napoli il 10.03.1967 cod. fiscale GLSGNN67C50F839C , **Bubbico Margherita** nata a Nemoli (PZ) il 18/10/1955 cod. fiscale BBBMGH55R58 , **Cirillo Nicoletta** nata a Caserta il 30.01.1979 cod. fiscale CRLNLT79A70B963C, **Esposito Luigi** nato a Napoli il 23.06.1980 cod. fiscale SPSLGU80H23F839W, **Prisco Salvatore** nato a Napoli il 15.12.1974 cod. fiscale PRSSVT74T15F849U, **Salvato Gaetana** nata a Nocera Inferiore il 5.10.1975 cod. fiscale SLVGTN75F912P , **Mancusi Angiola** nata a Nocera Inferiore cod. fiscale MNCNGL65S44F913Y , tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore Giordano, cod. fiscale GRDSVT59H19A129M, giusta mandati in calce al presente atto, elettivamente domiciliati in S. Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1, (si dichiara di voler ricevere comunicazioni via tel/fax al n. fax 081948697, nonché notificazioni e comunicazioni tramite PEC: [avv.giord@pec.giuffre.it](mailto:avv.giord@pec.giuffre.it), quale domicilio telematico)

**RICORRENTI**

**Contro**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, cod. fisc. 80011990639, con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81 , pec: [us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it)

### **RESISTENTE**

**Dott. CLAUDIO RINALDI**, residente in Portici alla via Poli n. 66, c.f.n. RNLCLD63A05G762W , pec : [rc4883na2998@pec.fofi.it](mailto:rc4883na2998@pec.fofi.it) ;

**DOTT. DARIO GALLOTTA** , cfn. GLLDRA74L06H703I, residente in Eboli alla via Festola, pec: [dariogallotta@salerno.pecfarmacisti.it](mailto:dariogallotta@salerno.pecfarmacisti.it)

### **CONTROINTERESSATI**

### **PER L'ANNULAMENTO**

#### **PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' PPORTUNE MISURE CAUTELARI**

- del decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020 contenente la graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 6 del 27/01/2020 ( **allegato 1**);
- del decreto dirigenziale n. 49 del 5/3/2020, contenente l'aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili da assegnare al primo interpello;( **allegato 2**)
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegiati ai decreti impugnati.

### **FATTO**

- 1) Il decreto legge 24 gennaio 2012 n.1( recante" disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e in particolare l'art 11 ( rubricato " potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica , accesso alla titolarità delle farmacie, modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci, e altre disposizioni in materia sanitaria) al fine di favorire

l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti , ha modificato le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante concorso straordinario su base regionale.

- 2) In ossequio al dettato legislativo la Regione Campania pubblicava sul BURC del 10 giugno 2013 il Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013,( **allegato 3**) avente ad oggetto la presa d'atto dell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili , da conferire al privato esercizio e l'approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Campania.
- 3) Gli odierni ricorrenti partecipavano a detto concorso in forma individuale o associata ;
- 4) Al concorso de quo, basato sulla sola valutazione dei titoli, si applica, per espressa previsione del bando ( Art 8), il DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dal DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135.

Il detto DPCM n. 298/1994, all'art 5 ( rubricato “ valutazione dei titoli”) dispone:

*“1) per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:*

- a) Fino ad un massimo di tre punti per titoli di studio e di carriera;*
  - b) Fino ad un massimo di sette punti per i titoli relativi all'esercizio professionale.*
- 2) Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiore a venti anni ed inferiori ad un anno;*

3) *Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:*

a) *Per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0 per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;*

b) *Per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;*

A propria volta, l'art 6 del DPCM ( rubricato : “ valutazione dei titoli di studio e di carriera”) dispone:

“ 1) *Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:*

a) *Voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica, fino ad un massimo di punti 1;*

b) *Possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica : punti 0,7;*

c) *Specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art 80 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, o dell'art 8 della legge 30 novembre 1989 n. 398;*

d) *Possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3*

e) *Pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie di esame : fino ad un massimo di punti 0,2*

f) *Idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta : punti 0,2;*

g) *Idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;*

h) *Voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino ad un massimo di punti 0,1;*

Inoltre la Commissione nominata ha predisposto propri criteri di valutazione generali e dei titoli di studio e di carriera, che hanno integrato quelli normativamente previsti **( allegato 4)**.

Con decreto dirigenziale n.14 del 18/02/2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria del Concorso straordinario e sono stati pubblicati i predetti criteri di valutazione.

Con decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020 , pubblicato nel burc in data 27/01/2020 n.6, è stata approvata la graduatoria definitiva.

Dalla verifica operata dai ricorrenti in ordine all'assegnazione del punteggio, sono emersi una serie di inesattezze valutative , che finiscono per inficiare la graduatoria definitiva.

Anche in ordine al decreto dirigenziale n. 49 del 5/3/2020 , contenente l'elenco delle sedi da assegnare al primo interpello , vi sono violazioni di diritto che ne inficiano la validità.

Pertanto i provvedimenti oggetto di gravame sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **IDONEITA' CONSEGUITA AD UN PRECEDENTE CONCORSO- ERRONEA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALLA LETTERA F) DELL'ART 6 DEL DPCM N. 298/1994**

L'art 6 , comma 1 lettera f) del DPCM 298/1994 prevede la possibilità di attribuire un punteggio massimo di 1 punto per l'idoneità conseguita in un precedente concorso.

La Commissione esaminatrice, nel verbale della seduta del 10/1/2017 n. 5 specificava, altresì, che in tale idoneità rientra solo quella conseguita in un precedente

concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche, ai sensi della L. n. 475/68 e s.m.i., con la specificazione che l' idoneità si valuta una sola volta. ( allegato 4).

Sulla base di tale criterio la Commissione esaminatrice ha ritenuto di poter attribuire il punteggio di 1 punto a chi è risultato idoneo al concorso ordinario della Regione Campania, di cui al DD AGC Assistenza sanitaria- settore farmaceutico n. 13 del 6/2/2009, compiendo un grave errore.

A tal proposito è opportuno ricordare che l' idoneità al concorso ordinario della Regione Campania è stata conseguita solo a seguito dell' approvazione della graduatoria definitiva di detto concorso , avutasi con il DD **n. 108 del 18/03/2016.**

E' facile rilevare che l' idoneità nel concorso ordinario è stata conseguita in epoca successiva allo scadere dei termini per la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso straordinario ( ore **18.00 del 10 luglio 2013.**

E' a quella data che i partecipanti al bando dovevano essere in possesso di tutti i requisiti previsti per poter ottenere il punteggio; una idoneità conseguita in epoca successiva alla scadenza del bando non può essere valutata. Tale interpretazione è, tra l' altro, suffragata anche dalla circostanza che nella domanda di partecipazione al concorso **dovevano essere obbligatoriamente indicati gli estremi dell'atto di approvazione della graduatoria, l'ambito e la data di approvazione della stessa.**

Pertanto, l'aver considerato, nell'attribuzione del punteggio, anche l' idoneità conseguita al concorso ordinario della regione Campania, ottenuta in epoca successiva alla chiusura dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario, ha, di fatto, reso illegittima la graduatoria definitiva impugnata con il presente ricorso.

Si precisa, altresì, che alcuni ricorrenti, nello specifico la dott.ssa Ammendola Aida, referente della candidatura associata avente prot.n. 001465- 10-7-2013 -150 presentava presso la Regione Campania istanza di accesso agli atti con richiesta di

estrazione di copia della documentazione che attestasse , per le candidature posizionate in graduatoria dal n. 28 al n. 160:

- **I titoli di cui alla lettera h) art 6 del DPCM 298/1994 diversi dal voto di abilitazione professionale;**
- **La documentazione che evidenziasse gli specifici precedenti concorsi in cui sarebbe stata conseguita una precedente idoneità .**

Detta richiesta ad oggi è rimasta inevasa. ( **allegato 5**)

**MANCATA VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART 2 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ART 11 COMMA 3 DEL DL 2012 N. 1 PRIMA DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

L'art 2 del bando di concorso e l'art 11 comma 3 del DLn.1/2012 elencano i requisiti che ogni candidato deve avere per partecipare al concorso straordinario. Tra i requisiti indicati vi è anche quello di **non essere titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;** lo stesso articolo 11 , nel prosieguo, espressamente prevede che **non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).**

Il bando di concorso prevede, altresì , all'art 12 i casi **di esclusione dalla graduatoria** e di decadenza dall'eventuale assegnazione nell'ipotesi di mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art 2 del bando.

La verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art 13 del bando, può essere effettuata in qualsiasi fase del concorso.

Nel rispetto della ratio dell'art 11 del dl n. 1 / 2012, che è quella di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, oltre a quella di favorire l'apertura di più sedi farmaceutiche sul territorio, la

Regione avrebbe dovuto procedere , prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, ad un controllo della persistenza dei requisiti richiesti dalla legge per i candidati collocatisi in posizione utile, provvedendo ad eliminare dalla stessa graduatoria quei soggetti che non erano più in possesso di tali requisiti.

Come è noto la Regione Campania è l'ultima regione d'Italia ad aver completato la procedura del concorso straordinario farmacie.

L'art 11 del dl n. 1 / 2012, al comma 5, prevede la possibilità di ciascun candidato di partecipare al concorso in non più di due regioni.

Ciò ha comportato che un discreto numero di partecipanti al concorso in Campania, collocatisi in posizione utile per l'assegnazione, risultano essere assegnatari già di altra sede in altre Regioni, con conseguente perdita di uno dei requisiti essenziali per la partecipazione.

Tra l'altro il Consiglio di Stato , in Adunanza Plenaria, ha chiarito , in maniera definitiva, che la possibilità di concorrere in due Regioni, non significa la possibilità di avere assegnate due sedi in due diverse regioni in favore di una stessa persona, ma tale norma concede , esclusivamente, la possibilità di **partecipare** al concorso in due diverse Regioni, sia in forma associata che individuale.

La vincita di una sede farmaceutica, sia in forma associata che individuale, preclude la possibilità di vedersi assegnata altra sede in altra Regione .

Alcune Regioni, a seguito dell'acquisizione della notizia del conseguimento della titolarità di una farmacia da parte di un associato partecipante al concorso straordinario, hanno escluso dal concorso il candidato, avendo perso costui il requisito previsto dall'art 2 , punto a) del Bando di concorso ( Regione Lazio determinazione G.12950 del 28/10/2015) ( **allegato 6**)

L'eventuale partecipazione all'interpello di candidati titolari o contitolari di altra sede farmaceutica diversa da una rurale sussidiata andrebbe, inevitabilmente a

ledere l'interesse legittimo degli altri candidati che non hanno perso il requisito della non titolarità o contitolarità della sede farmaceutica, chiamati a rispondere al primo interpello in posizione in graduatoria inferiore a quella di candidati che hanno perso il predetto requisito.

La partecipazione all'interpello da parte di candidati non più in possesso dei requisiti richiesti dal bando andrebbe a sottrarre, al primo interpello, le sedi scelte da tali candidati. Una volta verificato ex post la mancanza dei requisiti previsti dal bando, i candidati assegnatari dovranno essere dichiarati decaduti e tali sedi dovrebbero essere assegnate al secondo interpello, con conseguente lesione dei diritti dei candidati meglio posizionati in graduatoria, che hanno risposto al primo interpello.

Da una sommaria verifica, condotta incrociando i dati della graduatoria definitiva della Regione Campania con la documentazione di altri concorsi straordinari banditi in altre Regioni, si evince che ben 70 candidature inserite in posizione utile nel concorso straordinario comprendono associati che risultano già assegnatari di altra sede con concorsi in altre Regioni. ( Si allega elenco . **allegato 7**)

Bene avrebbe fatto la Regione, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, a verificare, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da far presentare a tutti i candidati collocatisi in posizione utile, la persistenza di tutti i requisiti previsti dal bando.

#### **SOPPRESSIONI SEDI FARMACEUTICHE – VIOLAZIONE DELL'ART 11 DEL DL N. 1 DEL 24/01/2012**

L'art. 11 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 espressamente prevede che: *“ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31/12/2010 e dei parametri di cui al comma 1 individua le nuovi sedi farmaceutiche disponibili nel proprio*

*territorio ed invia i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

Lo stesso articolo al comma seguente prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, entro 12 mesi dalla conversione in Legge del D.L. n. 1/12, la conclusione del concorso straordinario e le sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti.

La Regione Campania è l’ultima Regione d’Italia ad aver concluso il concorso straordinario previsto dal citato decreto n.1/2012 e l’ha concluso dopo 8 anni dalla conversione in legge dello stesso decreto.

Le sedi messe a concorso con il decreto dirigenziale n. 29 del 23/05/2013 dalla Regione Campania erano 209.

Secondo quanto previsto dal Decreto Regionale n. 49 del 05/03/2020 l’elenco aggiornato delle sedi farmaceutiche disponibili sono state ridotte a 183.

La soppressione delle sedi è stata dovuta anche a delibere adottate dai Comuni per decremento demografico , avvenuto dopo il 31/12/2010.

Lo stesso Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7033/2018 ha affermato che: *“il concorso straordinario è stato bandito per assegnare le sedi disponibili corrispondenti al numero degli abitanti risultante al 31/12/2010. Infatti, poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31/12/2010, ne deriva che l’eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, **per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell’affidamento**, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, **quali il numero e la collocazione delle sedi**, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato”.*

Con tale sentenza il C.d.S. ha, quindi, ribadito che il decremento demografico può comportare la soppressione delle sedi nel concorso straordinario soltanto nel caso in cui vi sia una sentenza che autorizzi tale soppressione. Nel caso di specie, come già evidenziato, vi sono alcune delibere di Giunta Comunale che stabiliscono la soppressione di sedi farmaceutiche per decremento demografico avvenuto in epoca successiva al 31/12/2010.

Inoltre vi sono provvedimenti giurisdizionali resi da Codesta Autorità Giudiziaria ( sentenza 1177/2019) che hanno comportato l'annullamento di alcune delibere istitutive di nuove sedi per soli vizi formali.( **allegato 8**)

Sarebbe stato opportuno, prima dell'emissione del decreto n. 49/2020 , che ha aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello, che la Regione imponesse ai Comuni interessati di adottare una nuova delibera istitutiva delle nuove sedi, ai sensi del DL n.1 del 2012, entro trenta giorni dall'invio della richiesta e, in caso di mancata adozione del provvedimento nei termini indicati, la stessa Regione, sulla base di quanto previsto dall'art 2 comma 9 del DL 1/2012, in sostituzione dell'Ente inadempiente, provvedesse all'istituzione delle nuove sedi.

Tra l'altro il principio innanzi richiamato ed espresso dal CdS della tutela del principio della certezza del diritto e dell'affidamento imponeva alla Regione di adottare i provvedimenti innanzi invocati.

Oggi i ricorrenti si troveranno a dover scegliere la sede , senza poter contare anche sulle sedi soppresse , o per decremento demografico o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per irregolarità emerse nella delibera, con inevitabile danno.

Sulla scorta di tali considerazioni anche il decreto n. 49/2020 è da considerarsi illegittimo.

Alla luce di quanto fin qui esposto il decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020 ed il DD n. 49 del 5/3/2020, impugnato con il presente atto, devono dichiararsi illegittimi. Conseguentemente la graduatoria deve essere annullata e rettificata , come annullato deve essere l'elenco delle sedi disponibili al primo interpello, per tutte le ragioni innanzi espresse.

#### ISTANZA CAUTELARE

Quanto al fumus boni iuris, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati supra. Per quanto concerne il periculum in mora, occorre evidenziare che , in mancanza di sospensiva della graduatoria, le sedi farmaceutiche a concorso verrebbero assegnate, con la conseguenza che i ricorrenti si vedrebbero lesi rispetto alle loro legittime aspettative.

Né vi sarebbe un rimedio successivo, in quanto una volta attribuite le sedi, queste non potrebbero più essere sottratte agli assegnatari.

Si chiede, pertanto, che l'efficacia degli atti impugnati sia sospesa.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi esposto, lo scrivente, nella qualità

#### CONCLUDE

Chiedendo all'On.le Tribunale amministrativo adito :

#### **In via cautelare e di urgenza**

Sentiti i difensori in Camera di Consiglio , sospendere l'efficacia dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, come meglio in epigrafe, disponendo ogni opportuna misura per la revisione della graduatoria definitiva e delle sedi messe a concorso sulla base delle doglianze espresse.

#### **Nel merito**

- Ritenuta la fondatezza delle ragioni di diritto nell'atto evidenziate, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale e/o connesso, come meglio in epigrafe, disponendo ogni

ulteriore opportuna statuizione diretta alla revisione della graduatoria definitiva e del numero delle sedi poste a concorso.

Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020 Regione Campania contenente la graduatoria definitiva del concorso straordinario farmacie;
- 2) Decreto Regione Campania n.49 del 5/03/2020
- 3) D.D. n. 29 del 23/5/2013 pubblicato sul burc il 10/06/2013
- 4) Verbale seduta Commissione esaminatrice n. 5 del 10/1/2017
- 5) .Istanza di accesso agli atti dott.ssa Ammendola Aida
- 6) Determinazione G.12950 del 28/10/2015 Regione Lazio
- 7) Elenco candidati già titolari di altra sede
- 8) Sentenza Tar Campania , Napoli, n. 1177/2019
- 9) Domande di partecipazione al concorso dei ricorrenti

Angri lì 21/05/2020

S. J.

Avv. Salvatore Giordano